

Principi e standard internazionali sulla protezione delle persone di minore con particolare riferimento al superiore interesse del minore

**Giuseppe Lococo
UNHCR**

**Sessioni on-line di capacity building
Per tutrici e tutori volontari
10 giugno 2025**

Contenuti della sessione

- UNHCR
- Standard internazionali
- Il superiore interesse del minore
- La normativa italiana



L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI – UNHCR

I'UNHCR ha il mandato di fornire **protezione internazionale** e trovare **soluzioni permanenti** per la difficile situazione dei rifugiati

- ✓ Richiedenti asilo
- ✓ Rifugiati
- ✓ Sfollati interni
- ✓ Apolidi
- ✓ *Returnees*

UNHCR & Le PERSONE DI MINORE ETA'




POLICY
on Child Protection

The protection of children is central to UNHCR's mandate given that children constitute over 40% of forcibly displaced and stateless persons and the fact that children have specific rights and face unique protection risks.

DEMOGRAPHICS OF PEOPLE WHO HAVE BEEN FORCIBLY DISPLACED END-2023

Children account for 30 per cent of the world's population, but 40 per cent of all forcibly displaced people.*



Mappatura
sullo stato attuale
delle procedure
di identificazione
e accertamento dell'età

Mappatura
sullo stato attuale
di implementazione
del sistema
di tutela volontaria

Un nuovo approccio..

- Un'applicazione della definizione di rifugiato a misura di minore dovrebbe essere coerente con la **Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989**
- Nella sua Conclusione sui minori a rischio (2007), il Comitato Esecutivo dell'UNHCR sottolinea la necessità che i minori vengano riconosciuti quali **“soggetti attivi di diritti”** in conformità con il diritto internazionale. Il Comitato Esecutivo ha anche riconosciuto che i minori possono essere vittime di forme e manifestazioni di persecuzione specifiche
- *. The principle of the best interests of the child shall be a primary consideration in regard to all actions concerning children;*



Distr.
GENERAL
HCR/GIP-09-08
Date: 22 December 2009
Original: ENGLISH

LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati

L'UNHCR pubblica le presenti Linee-guida in conformità al proprio mandato, come previsto dallo Statuto dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in combinato disposto con l'Art. 35 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e con l'Art. II del relativo Protocollo del 1967. Queste Linee-guida intendono porsi a completamento del Manuale sulle Procedure e i Criteri per la Determinazione dello Status di Rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati elaborato dall'UNHCR (medio, Ginevra, germano, 1992).

Le presenti Linee-guida intendono fornire una guida interpretativa di carattere giuridico ai governi, ai professionisti legali, agli organi decisionali e alla magistratura, così come ai personale dell'UNHCR preposto all'attività di determinazione dello status di rifugiato.



Conclusion on Children at Risk No. 107 (LVIII) - 2007

Publisher	Executive Committee of the High Commissioner's Programme
Publication Date	5 October 2007
Citation / Document Symbol	No. 107 (LVIII)
Other Languages / Abstracts	German Spanish Russian
Related Document(s)	Conclusion sur les enfants dans les situations à risque N° 107 (LVIII) - 2007

Cite as:
Executive Committee of the High Commissioner's Programme, Conclusion on Children at Risk No. 107 (LVIII) - 2007, 5 October 2007, No. 107 (LVIII), available at: <https://www.refworld.org/docid/47107022.html> (accessed 25 May 2022)

Comments:
Report of the Thirteenth session of the Executive Committee of the High Commissioner's Programme (Geneva, 15-October 2007) (A/C.3/61/104), 10 October 2007.

The Executive Committee

Recommending Conclusions Nos. 47 (XXXXVII), 59 (XL) and 84 (XVII), specifically on refugee children and/or adolescents; Conclusion No. 105 (LVII) on Women and Girls at Risk; Conclusion No. 106 (LVIII) on Identification, Prevention and Reduction of Statelessness and Protection of Stateless Persons; Conclusion No. 94 (LII) on the Civilian and Humanitarian Chamber of Asylum; Conclusion No. 98 (LVI) on Protection from Sexual Abuse and Exploitation; Conclusion No. 107 (LVIII) on International Cooperation and Burden and Responsibility Sharing in Mass influx Situations as well as all provisions of relevance to the protection of refugee children set out in other Conclusions, many of which are relevant for other children of concern to UNHCR;

Taking note of the more recent international developments in relation to the protection of children, in particular the two Optional Protocols to the 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC), Security Council resolutions 1612, 1674, and 1253, the Paris Commitments to Protect Children from Unlawful Recruitment or Use by Armed Forces or Armed Groups and the United Nations Secretary-General's Study on Violence against Children;

Quadro generale per la protezione dei minori



Standard internazionali > superiore interesse del minore

“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, il superiore interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente”

(art. 3, par. 1, [Convenzione internazionale sui Diritti dell'infanzia, Legge 176/91](#))

➤ Diritto Sostanziale

Diritto del minore che sia **sempre valutato** il suo superiore interesse

➤ Principio Legale

In caso di **interpretazione**, deve essere **scelta** quella che soddisfa in modo più efficace il superiore interesse

➤ Regola Procedurale

Ogni volta che deve essere presa una **decisione**, la valutazione deve considerare ogni possibile **impatto** sul minore

Comitato N.U.
diritti del
fanciullo C.G. n.
14

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/commento_generale_14.pdf


Cos'è il superiore interesse del minore?

Suggerimenti?



...cos'è perciò il superiore interesse del minore?

- CRC **non** offre una **definizione** precisa, ma afferma che:
- *Il concetto di superiore interesse del minorenne è volto a garantire sia il pieno ed effettivo godimento di **tutti i diritti** riconosciuti nella Convenzione, sia lo **sviluppo olistico** del minorenne*
- *È determinato da circostanze individuali quali, età, genere, maturità, esperienze, presenza, ambito familiare, relazioni, condizione psico fisica, sociale, protezione, sicurezza, rischi, etc*
- *È attraverso l'**interpretazione e l'attuazione** dell'articolo 3, paragrafo 1, in linea con le altre disposizioni della Convenzione, che il legislatore, il giudice, **l'autorità amministrativa**, sociale o educativa sarà in grado di chiarire il concetto e farne un uso concreto*
- *I **tribunali*** devono far sì che il SI sia tenuto in considerazione in tutte queste situazioni e decisioni (...) e devono **dimostrare** di averlo effettivamente fatto.*
- ** N.B. Il termine **tribunali** si riferisce a tutti i procedimenti giudiziari, in tutti i casi sia giudici professionali o di pace **e tutte le procedure rilevanti** (...) senza limitazioni*





2021 UNHCR BEST INTERESTS
PROCEDURE GUIDELINES:
**ASSESSING AND
DETERMINING THE BEST
INTERESTS OF THE CHILD**

Views of
the child

Family &
close
relationships

Development
& identity
needs

Safety and
protection

- ✓ comprendere le aspirazioni e i sentimenti del minore e se questi sono stati espressi direttamente dal lui/lei; è necessario valorizzare **il punto di vista del minore** alla luce della sua età, maturità e della sua capacità di comprendere e valutare le implicazioni delle opzioni
- ✓ La **sicurezza** è generalmente una priorità. L'esposizione o la probabile esposizione a pericoli di regola supera altri fattori. Da considerare: la sicurezza nel luogo geografico/domestico in questione; la disponibilità di cure mediche salvavita per i bambini malati; danni subiti; capacità di monitoraggio; la persistenza delle cause di danni subiti
- ✓ la qualità e la durata della **relazione e il grado di attaccamento** del minore a: genitori, fratelli, altri familiari, altri adulti o minori della comunità culturale e l'eventuale *caregiver*; potenziali effetti sul bambino della separazione dalla famiglia o del cambio di caregiver; la capacità dei *caregiver* attuali e potenziali futuri di prendersi cura del bambino/a; le opinioni delle persone vicine al bambino/a, se del caso
- ✓ verificare se: sia stata avviata la ricerca della **famiglia**; avviate attività per contattare direttamente i genitori/la famiglia; verificata la parentela genitoriale/familiare con il minore; il minore e i suoi familiari siano disposti a ricongiungersi con lei/lui e, in caso contrario, i motivi di tale riluttanza
- ✓ tenendo presenti i **bisogni di sviluppo e di salvaguardia dell'identità del minore** nel processo decisionale, L'articolo 6 della Convenzione sui diritti dell'infanzia richiama gli Stati a garantire nella massima misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del minore. Ciò include lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del bambino, nel rispetto della dignità umana.
- ✓ Fattori specificamente rilevanti per le modalità di **accoglienza temporanea**: mantenimento dei rapporti familiari e tra fratelli; prospettive di effettiva presa in carico in un ambiente familiare; prospettive di accesso e fruizione effettiva dei servizi assistenza e presa in carico locali (a condizione che siano sicuri ed efficaci).

Il sistema italiano

Legge 7 aprile 2017, n. 47

protezione dei minori stranieri non accompagnati (c.d. «legge Zampa»)

Tematiche principali:

- ✓ **Superiore interesse** del minore
- ✓ Permessi di soggiorno e percorsi amministrativi
- ✓ Sistema organico di **accoglienza**
- ✓ **La tutela volontaria**
- ✓ **Identificazione** e **accertamento dell'età**
- ✓ Sistema Informativo nazionale dei minori e **cartella sociale**
- ✓ Diritto all'**istruzione** e alla **salute**
- ✓ Diritto all'**ascolto**

“Non c’è più tempo da attendere per completare l’attuazione della legge 47/2017 – dice l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti – il sistema di prima accoglienza deve essere realizzato in maniera strutturale e non più come risposta alle emergenze che di volta in volta si presentano. È inoltre urgente adottare il decreto che disciplina il primo colloquio del minorenne che fa ingresso sul suolo italiano: è un passaggio che si attende dal 2017 e che è fondamentale per assicurare i diritti del minore e per aiutarlo a raggiungere in maniera celere e sicura la sua destinazione. A ogni ragazzo devono essere assicurati tre diritti: la presunzione di minore età, la collocazione in una struttura riservata esclusivamente ai minori e un tutore volontario”.

primo colloquio

- ✓ approfondire la conoscenza della storia personale e familiare del minore e ad acquisire tutte le notizie utili per la sua protezione e per l'individuazione di un percorso di accoglienza personalizzato diretto alla **realizzazione del superiore interesse del minore**
- ✓ il primo possibile e comunque non oltre **tre giorni** dall'ingresso del minore nella struttura di prima accoglienza
- ✓ si svolge in **ambienti idonei** ad assicurare le migliori condizioni di ascolto,
- ✓ Il colloquio avviene secondo un **approccio partecipativo e dialogico**
- ✓ Il colloquio è condotto da **professionisti**,
- ✓ sono presenti il **tutore** o il soggetto che esercita anche in via provvisoria la responsabilità genitoriale e
- ✓ un **mediatore culturale** in grado di parlare una lingua che il minore possa comprendere
- ✓ L'operatore che conduce il colloquio è coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con consolidata esperienza nella tutela dei minori, che già svolgono attività di collaborazione con il Ministero dell'interno o con le prefetture
- ✓ Il colloquio è **strutturato in fasi**
- ✓ **informazione del minore** sul contesto del colloquio, con la presentazione degli operatori, l'illustrazione delle modalità di svolgimento
- ✓ prospettazione e **condivisione** con il minore del **progetto di accoglienza**.
- ✓ evidenziare stati di particolare emotività o di **vulnerabilità** derivanti anche da violenze psichiche o fisiche (...)
- ✓ rilevare fatti o circostanze che potrebbero dare luogo alle misure di **protezione internazionale** o ad altre misure di protezione;
- ✓ evidenziare le **aspettative del minore** in relazione al suo percorso di accoglienza
- ✓ l'**opinione del minore** sul progetto di accoglienza prospettato
- ✓ Al termine del colloquio, l'operatore predispone, sottoscrivendola, una **dettagliata relazione**; è inserita nella **cartella sociale** prevista che viene trasmessa ai servizi sociali del comune e alla procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni, competenti
- ✓ Qualora nel corso del colloquio emergano situazioni di vulnerabilità o particolari necessità anche sotto il profilo sanitario, ovvero l'esigenza di protezione internazionale o altra forma di protezione, **l'operatore informa tempestivamente** il responsabile della struttura di accoglienza ai fini **dell'attivazione, da parte del tutore**, ovvero del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale in via provvisoria, di ogni conseguente misura necessaria
- ✓ Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni interessate **monitorano** l'attuazione del presente provvedimento, anche ai fini della valutazione di eventuali modifiche o integrazioni

SI & principali istituti: cenni normativi

- ✓ **Tutela:** Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'**interesse superiore** del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui **interessi** sono in **contrasto anche potenziale** con quelli del minore (D.Lgs. 142/2015, art. 19/6)
- ✓ **Accoglienza:** Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste assume carattere di priorità il **superiore interesse del minore** in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla [legge 27 maggio 1991, n. 176](#) (D.Lgs. 142/2015, art. 18)

Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria il personale qualificato della **struttura di prima accoglienza** svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un **colloquio con il minore**, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione secondo la **procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** da adottare **entro centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio e' garantita la presenza di un mediatore culturale (D.Lgs. 142/2015, art. 19bis/1)

- ✓ **Riconoscimento di status:** Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto* è preso in considerazione con carattere di priorità il **superiore interesse del minore** (art. 19/2 bis).

In seguito al **colloquio** di cui all'[articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142](#), introdotto dalla presente legge , il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita **cartella sociale**, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel **superiore interesse** del minore straniero non accompagnato (L. 47/2017, art. 9)

Nella **scelta** del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal **colloquio** di cui all'articolo 19-bis, comma 1, (D.Lgs. 142/2015, art. 19, 2bis)

* DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Per maggiori informazioni

www.unhcr.it



@UNHCRItalia



@UNHCRItalia



unhcr_italia



youtube.com/UNHCRItalia

Nota - Disclaimer

Le presenti slides non sono un documento pubblico, né possono essere pubblicate.

Non sono condivisibili con terzi.

Non possono essere considerate fonti e non possono essere citate come tali.